



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)
dal Ministro per la pubblica amministrazione (ZANGRILLO)
dal Ministro dell'interno (PIANTEDOSI)
e dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare (MUSUMECI)
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)
con il Ministro del turismo (MAZZI)
con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare
e delle foreste (LOLLOBRIGIDA)
con il Ministro dell'istruzione e del merito (VALDITARA)
con il Ministro dell'università e della ricerca (BERNINI)
con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie (CALDEROLI)
con il Ministro della salute (SCHILLACI)
e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* (URSO)

(v. stampato Camera n. 3083) ^(*)

approvato dalla Camera dei deputati il 28 settembre 2026

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 settembre 2026

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 agosto 2026,
n. 144, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica
amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile

^(*) Presentato al Senato della Repubblica il 7 agosto 2026 e trasferito lo stesso giorno alla Camera dei deputati

INDICE

Disegno di legge	<i>Pag.</i>	3
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	»	28

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 6.

(Disposizioni urgenti per la valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca)

1. All'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

« 2-quater. Le risorse di cui al comma 1, per la parte eccedente le finalità di cui al medesimo comma, sono assegnate alle università statali secondo le modalità di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per essere destinate alle attività di sostegno, supporto, orientamento e tutorato in favore degli studenti. ».

2. All'articolo 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, secondo periodo, le parole: « specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, » sono sostituite dalle seguenti: « lauree e lauree magistrali, nonché diplomi di perfezionamento, »;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Ogni riferimento all'espressione "diplomi accademici di primo e secondo livello", ovunque ricorra in disposizioni vigenti, è da intendersi, rispettivamente, alle lauree e lauree magistrali rilasciate dalle Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica. ».

3. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 6.

(Disposizioni urgenti per la valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca)

1. *Identico:*

« 2-quater. Le risorse di cui al comma 1, per la parte eccedente le finalità di cui al medesimo comma, sono assegnate alle università statali secondo le modalità di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario **delle università**, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per essere destinate alle attività di sostegno, supporto, orientamento e tutorato in favore degli studenti. ».

2. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *identica;*

b) *identica.*

3. *Identico.*